



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA'

PARTECIPATE

DETERMINAZIONE N. 764

del 30/11/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI PER
GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
"PENSIONE E RICOVERO CANI"..**

CIG: Z243D8C301

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- Il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009";

Richiamati:

- il D.lgs. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 27/6/2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 – 2025;

Visto il Decreto Sindacale 13 del 29/12/2022 di incarico alla sottoscritta dall'1/1/2023 sino al 31/12/2023 quale titolare di Posizione Organizzativa del settore Ragioneria - Tributi – Controllo di gestione – Partecipate;

Richiamati:

- il Titolo primo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- il d.lgs. 267/2000;

Vista:

- la Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge regionale n. 16 del 16/07/2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione";
- Legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009) che all'articolo 107 comma 12 prevede:

"Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

 - a) *la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;*
 - b) *il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;*
 - c) *l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale;*
 - d) *la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'[articolo 111](#) e dei medici veterinari;*
 - e) *la predisposizione di sportelli per l'anagrafe degli animali d'affezione;*
 - f) *la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;*
 - g) *la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.*
- l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet therapy" recepito con D.P. C.M. 28 febbraio 2003;
- la Circolare Ministeriale n. 5 del 2001 che chiarisce come la finalità della gara d'appalto per il ricovero dei cani randagi o per la gestione dei canili sanitari, non debba essere rivolta al solo mantenimento in vita degli "ospiti" ma debba tenere conto anche della qualità del servizio offerto e di tutte le attività i cui scopi sono l'affidamento e il controllo degli animali affinché sia garantito il loro benessere.

Visto inoltre il regolamento regionale n. 2 del 05/05/2008 di attuazione della legge regionale n. 16 del 16/07/2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione";

Considerato:

- che al fine di garantire la continuità del servizio di custodia cani accalappiati per gli esercizi 2024 e 2025, evitando una dannosa interruzione del servizio in oggetto, e garantire la custodia e il benessere dei cani attualmente ospiti della struttura, si ritiene di procedere ad affidare il servizio per gli esercizi 2024 e 2023 secondo il preventivo allegato (all. 1);
- che la ditta "Pensione ricovero del cane" di Turati Carlo di Guidizzolo (MN) si è resa disponibile a proseguire il servizio dall'1.1.2024 e sino al 31.12.2025 per euro 1.500,00 annui oltre IVA 22% per complessivi 1.830,00 euro annui;

Tenuto conto :

- dell'esito positivo dei precedenti affidamenti;
- della qualità della prestazione garantita nel corso dei precedenti affidamenti;

- del benessere degli esemplari custoditi e del disagio dell'animale in caso custodia presso una diversa struttura, trattandosi di esemplari abbandonati che hanno vissuto tutta la loro esistenza nella struttura "Pensione del cane" di Guidizzolo; trattasi infatti principalmente di esemplari sfortunati ad oggi non ancora adottati e la loro collocazione improvvisa presso una diversa struttura e in un diverso habitat potrebbe cagionare danni sia fisici sia psicologici;

Richiamati:

- l' art. 50. - Procedure per l'affidamento del D. lgs. 36/2023 che ammette l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 49 comma 6 del nuovo codice dei contratti pubblici che prevede che è comunque consentito derogare al principio della rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 270 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed dal comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: *"per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del [.....] mercato elettronico della pubblica amministrazione"*;

Considerato che, dato l'importo dell'affidamento, una procedura ordinaria e negoziata contrasterebbe con i principi di economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di semplificazione e tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;

Visto:

- l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta "Pensione ricovero del cane" di Turati Carlo di Guidizzolo (MN);

Preso atto che:

- ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. per la suddetta prestazione dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (CIG) : Z243D8C301
- l'oggetto della fornitura è rappresentata dal servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi recuperati sul territorio del Comune di Porto Mantovano per gli anni 2024 - 2025;

- la modalità di affidamento e di scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto;
- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Angela Del Bon, Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di Gestione e Partecipazioni;
- le caratteristiche della fornitura sono riportate nell'allegato preventivo - All. 1) al presente provvedimento;
- il fornitore individuato è la ditta "Pensione e ricovero del Cane" di Turati Carlo di Guidizzolo (MN), che si è resa disponibile a fornire il servizio in oggetto come da preventivo presentato;
- il rapporto negoziale verrà instaurato mediante scambio di lettera commerciale;

Verificato che la scrivente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/ 1990, 42 del D.Lgs. n.50/2016, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura in questione e con il soggetto affidatario del servizio in oggetto;

Considerato che per il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il PEG 2023 - 2025, annualità 2024 - 2025, e considerato che il capitolo 114400145 presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare alla ditta "Pensione e ricovero del Cane" di Turati Carlo di Guidizzolo (MN), come da allegato 1) per gli anni 2024 e 2025 il servizio di custodia e cura dei cani randagi catturati sul territorio comunale, dando atto che il rapporto negoziale verrà instaurato mediante scambio di lettera commerciale;

3) di impegnare per il periodo dall'1/1/2024 e sino al 31/12/2025 per il servizio del canile rifugio e custodia cani randagi accalappiati per il comune di Porto Mantovano a favore della ditta "Pensione e ricovero del Cane" di Turati Carlo di Guidizzolo (MN) la somma annua di euro 1.500,00 oltre iva 22% per complessivi 1.830,00 annui – codice cig Z243D8C301 con la seguente imputazione secondo esigibilità:

Importo	Codice	Oggetto	Anno esigibilità di Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Codice Finanziario	Conto
1.830,00	114400145	Gestione associata canile	2024	09	05	1	1030215011	
1.830,00	114400145	Gestione associata canile	2025	09	05	1	1030215011	

Con esigibilità per euro 1.830,00 entro il 31.12.2024 e per euro 1.830,00 entro il 31.12.2025;

4) di dare atto che, in forza della Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e dell'art. 107 della Legge della Regione Lombardia n.

30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009), l'individuazione di un canile rifugio rappresenta un servizio che ciascun comune deve obbligatoriamente garantire e quindi la spesa in oggetto rappresenta una spesa obbligatoria;

5) di dare atto di conseguenza che l'impegno in oggetto è riferito a spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente e quindi ammesse dall'art. 183, co.6, del d. Lgs. 267/2000;

6) Di pubblicare sul sito del Comune di Porto Mantovano le seguenti informazioni:

art. 18 D.L. 83 DEL 22/6/2012 CONVERTITO IN LEGGE 134/2012						
Ditta /beneficiario	cod. fisc./P.IVA	importo/corrispettivo	riferimento normativo/contrattuale	modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	cv	contratto/capitolato
Pensione e ricovero del cane di Turati Carlo		3.000,00 (oltre iva)	D. Lgs. 36/2023;	affidamento diretto	---	preventivo

Li, 30/11/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)